



COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DI NUORO

Indirizzo: Via Nazionale, 120 – 08040 Ussassai (NU)
 protocollo@pec.comune.ussassai.og.it | www.comune.ussassai.og.it
 Tel: 0782/55710 | C.F. e P.IVA 00160240917

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n. 68 del 08/11/2021	Oggetto: Disciplinare per il corretto utilizzo dell'istituto delle segnalazioni di atti illeciti o di "malagestione" (WHISTLEBLOWING) - approvazione.
--	--

L'anno **duemilaventuno** il giorno **otto** del mese di **novembre** alle ore **14:22** in modalità mista, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale in sessione Ordinaria e in seduta Segreta.

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	USAI FRANCESCO	Si	
Vicesindaco	LAI GIAN PAOLO		Si
Assessore	PUDDU MICHELA	Si	
Assessore	DEPLANO SANDRO SALVATORE	Si	

Presenti: **3**
Assenti: **1**

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

Assume la Presidenza **Usai Francesco** nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato, premettendo che sulla proposta è stato acquisito il parere di cui all'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000.

Partecipa con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretario Comunale **Dott.ssa Maria Teresa Vella**.

LA GIUNTA MUNICIPALE

La seduta della Giunta Comunale si è svolta in modalità mista, in conformità all'articolo 73 del D.L. 17/03/2020 n.° 18 convertito dalla Legge 24/04/2020 n.° 27, secondo le modalità stabilite nel Decreto del Sindaco n.° 2 del 01/04/2020. La seduta si svolge in modalità mista con il Sindaco Francesco Usai e gli Assessori Michela Puddu e Sandro Salvatore Deplano presenti nella sede Comunale, ed il Segretario Comunale collegato da remoto, in videoconferenza.

I partecipanti sono stati individuati con certezza e possono seguire la presentazione della proposta e la discussione e intervenire alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Premesso :

che l'articolo 54-bis "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti" del D.Lgs. n. 165/2001 (articolo inserito dall'art. 1, comma 51, L. 6 novembre 2012, n. 190 e modificato dall'art. 31, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 e successivamente, sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 30 novembre 2017, n. 179), che di seguito si riporta integralmente, così recita:

1. Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

2. Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.

3. L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

4. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

5. L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

6. Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di cui al comma 2, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Qualora venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5, l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. L'ANAC determina l'entità della sanzione tenuto conto delle dimensioni dell'amministrazione o dell'ente cui si riferisce la segnalazione.

7. È a carico dell'amministrazione pubblica o dell'ente di cui al comma 2 dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono nulli.

8. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.

9. Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave>>;

- che in data 14.12.2017, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 291, Serie Generale, la citata Legge sul whistleblowing, n. 179 del 30 novembre 2017 (Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato).

La legge mira a tutelare il lavoratore (pubblico o privato, con i dovuti distinguo) che, venuto a conoscenza di irregolarità o illeciti sul luogo di lavoro, decida di segnalarli. La nuova disciplina, in vigore dal 29 dicembre, interviene su due fronti;

- che, la suddetta legge, da un lato, implementa la tutela già prevista per i dipendenti pubblici, ampliando le maglie dell'articolo 54-bis del Dlgs 165/2001 introdotto nel 2012 con la legge 190; dall'altro, estende la tutela al settore privato, prevedendo nuovi oneri in capo agli enti che abbiano scelto di adottare i modelli di organizzazione e gestione (Mog) di cui al D.Lgs. 231/2001.

-che tra gli aspetti principali, la legge prevede che il dipendente pubblico che segnali (al responsabile anticorruzione, all'Anac o all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile) condotte illecite conosciute in ragione del rapporto di lavoro non possa essere, per tale motivo, sottoposto a ritorsioni o a misure organizzative aventi effetti negativi, anche indiretti, sulle condizioni di lavoro.

- che dal punto di vista soggettivo, la legge allarga la tutela anche ai dipendenti degli enti pubblici economici, a quelli degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, nonché ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese che forniscano beni o servizi alla Pa; dal punto di vista oggettivo, essa riguarda, invece, le segnalazioni effettuate nell'«interesse dell'integrità» della stessa Pa;

che l'ANAC, a seguito della procedura di consultazione pubblica, ha approvato la determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, avente ad oggetto "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 110 del 14 maggio 2015).

che in sede di attuazione della suddetta misura, il RPCT ha sottoposto all'esame della Giunta Comunale la proposta di deliberazione avente ad oggetto "PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE (C.D. WHISTLEBLOWING). APPROVAZIONE", approvata con deliberazione n. 4 del 15.01.2018, con cui l'Organo Esecutivo ha approvato, le linee guida per la tutela dei dipendenti e collaboratori del Comune di Ussassai, che segnalano illeciti (c.d. Whistleblower) ed il Modello di atto organizzativo per la relativa segnalazione, nel testo allegato alla suddetta deliberazione, elaborato secondo le linee guida A.N.A.C. di cui alla determinazione n. 6 del 28/04/2015; la sopracitata procedura è stata pubblicata sul sito web

istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente” – Sottosezione “Altri contenuti – prevenzione della corruzione”.

che, inoltre, le segnalazioni di illeciti saranno ricevute esclusivamente dal Responsabile della Prevenzione;

-che con Delibera del Consiglio dell’Autorità n. 1033, approvata nell’adunanza del 30 ottobre 2018 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 269 del 19 novembre 2018), come modificata dalla successiva Delibera n. 312 del 10 aprile 2019, è stato approvato il “Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro di cui all’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)”;

- che sull’esercizio di tale potere sanzionatorio, l’ANAC ha emanato successivamente la Delibera n. 690 del 1 luglio 2020, recante «Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro di cui all’articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001» (GU n. 205 del 18.8.2020);

-che l’Autorità il 24 luglio 2019 ha posto in consultazione pubblica il nuovo schema di ‘Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)’, approvato in via preliminare dal Consiglio dell’Autorità nell’adunanza del 23 luglio 2019. Il termine per la presentazione delle osservazioni è stato fissato alle h. 24 del 15 settembre 2019, mediante la compilazione dell’apposito modulo.

-che le suddette nuove linee guida sono state adottate in attuazione di quanto previsto dalla legge 30 novembre 2017 n. 179, art. 1, comma 5.

Si tratta di linee guida rivolte alle pubbliche amministrazioni e agli altri enti ad esse assimilati tenuti a prevedere misure di tutela per il dipendente che segnala condotte illecite che attengono all’amministrazione di appartenenza. Esse contengono indicazioni anche per coloro che come dipendenti intendano fare segnalazioni di whistleblowing.

Le linee guida danno conto, nella prima parte, dei principali cambiamenti intervenuti sull’ambito soggettivo di applicazione dell’istituto, con riferimento sia ai soggetti (pubbliche amministrazioni e altri enti) tenuti a dare attuazione alla normativa, sia ai soggetti - c.d. whistleblower - beneficiari del rafforzato regime di tutela.

Si forniscono anche indicazioni sulle caratteristiche e sull’oggetto della segnalazione; sulle modalità e i tempi di tutela nonché sulle condizioni che impediscono di beneficiare della stessa.

Nella seconda parte si declinano, in linea con quanto disposto dalla normativa, i principi di carattere generale che attengono alle modalità di gestione della segnalazione preferibilmente in via informatizzata. Si definisce il ruolo fondamentale svolto dal RPCT e si forniscono indicazioni operative alle Amministrazioni sulle procedure da seguire per la trattazione delle segnalazioni, dalla fase di invio e ricezione a quella di valutazione della stessa. Nella terza parte si dà conto delle procedure gestite da ANAC con riferimento sia alle segnalazioni di condotte illecite, sia a quelle di misure ritorsive nei confronti del segnalante.

-che, le suddette nuove linee guida, una volta approvate definitivamente, supereranno le precedenti adottate con Determinazione n. 6 del 2015 (e i relativi allegati), sopra richiamate, che, pertanto, si intenderanno abrogate.

Visto il paragrafo 2.2. “Modalità di gestione delle segnalazioni: procedure informatizzate e tradizionali” delle emanande Linee Guida ANAC, che così recita:

<<Sul piano operativo l’ANAC con la delibera n. 6 del 2015 aveva individuato, quale strada prioritaria per tutelare la riservatezza del segnalante, la gestione in via informatizzata delle segnalazioni.

Tale aspetto è divenuto ancora più importante alla luce della nuova formulazione del l’art. 54-bis laddove si dispone che l’ANAC adotti apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni prevedendo l'utilizzo di modalità anche informatiche e il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

Le Amministrazioni sono quindi tenute a disciplinare, in conformità alle presenti linee guida le procedure, preferibilmente, informatizzate per la ricezione e gestione delle segnalazioni.

L'Amministrazione dà notizia dell'adozione del sistema applicativo informatico di gestione delle segnalazioni nella home page del proprio sito istituzionale in modo chiaro e visibile. Tuttavia, anche al fine di evitare usi impropri del sistema, l'indirizzo web della piattaforma potrà non essere presente sul sito istituzionale dell'amministrazione. In tal caso, esso potrà essere reso noto per altre vie (ad es. mediante consegna del link al momento della sottoscrizione del contratto) ai soggetti interessati, esterni all'amministrazione (lavoratori e collaboratori delle imprese che realizzano opere in favore della p.a.).

Non è più consentita la predisposizione di piattaforme per l'invio delle segnalazioni sulla sola intranet della p.a.; ciò in quanto i lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica, contemplati nel co. 2 del novellato art. 54-bis d.lgs. 165/2001, non essendo dipendenti interni all'amministrazione, non potrebbero accedervi.

Se l'amministrazione, a causa di motivate difficoltà organizzative, non ha automatizzato il processo di gestione delle segnalazioni, può utilizzare canali e tecniche tradizionali da disciplinare nel PTPCT o nell'atto organizzativo indicando tuttavia gli strumenti previsti per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione, in conformità a quanto previsto dalla legge. Ad esempio, può essere prevista la trasmissione cartacea della segnalazione in busta chiusa indirizzata al RPCT con la dicitura riservata personale.

Per tutelare il dipendente che segnala gli illeciti e garantire quindi l'efficacia del processo di segnalazione il sistema di gestione delle segnalazioni deve:

- consentire la gestione delle segnalazioni in modo trasparente attraverso un iter procedurale definito e comunicato all'esterno con termini certi per l'avvio e la conclusione dell'istruttoria;
- tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto della segnalazione, della documentazione ad essa allegata nonché dell'identità di eventuali soggetti segnalati, garantendo l'accesso a tali informazioni solo ai soggetti autorizzati e previsti nell' iter procedurale;
- separare il contenuto della segnalazione dall'identità del segnalante;
- rendere disponibile il solo contenuto della segnalazione ai soggetti che gestiscono l'istruttoria;
- consentire l'accesso dell'istruttore all'identità del segnalante esclusivamente dietro espresso consenso del custode dell'identità dal segnalante;
- consentire nel corso dell'istruttoria lo scambio di messaggi o documenti tra segnalante e istruttore mediante meccanismi interni alla piattaforma che tutelino l'identità del segnalante;
- tutelare la riservatezza degli atti formati nel corso dell'attività istruttoria svolta dall'amministrazione;
- consentire al segnalante di verificare lo stato di avanzamento dell'istruttoria ;
- consentire la piena fruibilità della documentazione custodita, ad es. al fine di evitare il download o la stampa di essa.

Sempre al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni raccolte occorre altresì effettuare idonee scelte relativamente a:

- modalità di conservazione dei dati (fisico, logico, ibrido);
- politiche di tutela della riservatezza attraverso strumenti informatici (disaccoppiamento dei dati del segnalante rispetto alle informazioni relative alla segnalazione, crittografia dei dati e dei documenti allegati);
- politiche di accesso ai dati (funzionari abilitati all'accesso, amministratori del sistema informatico);
- politiche di sicurezza (ad es. modifica periodica delle password);
- tempo di conservazione (durata di conservazione di dati e documenti)

Si raccomanda, inoltre, l'adozione di un idoneo modello organizzativo che definisca le responsabilità in tutte le fasi del processo di gestione delle segnalazioni, con particolare riguardo agli aspetti di sicurezza e di trattamento delle informazioni. Tali misure trovano specifica applicazione in relazione alle caratteristiche del sistema informatico realizzato e, tipicamente, si inseriscono nell'ambito dei presidi di sicurezza delle informazioni di carattere tecnico ed organizzativo predisposti dall'amministrazione nella gestione dei sistemi informativi.

Si rammenta che la mancata attivazione di procedure ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle indicate nelle presenti Linee Guida per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni è sanzionabile da parte dell'Autorità (art. 54bis, co.6, secondo periodo). Responsabile della mancata attivazione è considerato l'organo di vertice dell'Amministrazione. Per il procedimento di ANAC relativo all'irrogazione della sanzione si rinvia all'apposito Regolamento sanzionatorio (delibera n. 312 del 10 aprile 2019)>>.

VISTE le *Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)* adottate dall'Autorità con Delibera n. 469 del 9 giugno 2021, - modificate con il Comunicato del Presidente dell'Autorità del 21 luglio 2021 Errata corrige, che superano le precedenti adottate con Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 (e i relativi allegati), i cui effetti si intendono cessati;

VERIFICATO CHE:

- con le Circolari 2 e 3 del 2018 di Agid, in combinato con le Determinazioni nn. 358 e 408 del 2018, è stato stabilito che, “a decorrere dal 1° aprile 2019 le Amministrazioni di cui all'articolo 2 del D. Lgs n. 82/2005 acquisiscano esclusivamente servizi IaaS, PaaS e SaaS qualificati dall'Agenzia e pubblicati sul Marketplace Cloud della PA”;

- tra le soluzioni disponibili sul Marketplace Cloud della PA è presente la soluzione “Whistleblowing Intelligente” della ditta Tecnolink S.r.l., qualificata in data 01-04-2020;

ATTESO CHE, che per quanto concerne l'adozione del sistema informatico riservato di ricezione delle segnalazioni, previsto nel PTPC quale azione da intraprendere nel 2018, con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n.39 del 9/04/2018 (NRG 89 del 10.04.2018) si è proceduto ad affidare, mediante Ordine Diretto di Acquisto sul MePA, alla ditta TECNOLINK S.R.L. P.IVA 07504810016, via P. Bagetti, 10, Torino, la fornitura del diritto di utilizzo del software denominato “Whistleblowing Intelligente”. Tale applicativo, risultato pienamente rispondente alla normativa in materia di whistleblowing (e, in particolare, e alle esigenze di questa Amministrazione) è attualmente utilizzato;

VISTO lo schema di atto organizzativo allegato alla presente deliberazione, che disciplina le modalità operative con cui il Comune di Ussassai deve applicare l'istituto del Whistleblowing per la tutela dei dipendenti che segnalano comportamenti illeciti a norma dell'art. 1, comma 51, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. “legge anticorruzione”) e della legge 20 novembre 2017, n. 179, mediante l'applicativo informatico “Whistleblowing intelligente” e in conformità alle *Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)* adottate dall'Autorità con Delibera n. 469 del 9 giugno 2021, - modificate con il Comunicato del Presidente dell'Autorità del 21 luglio 2021 Errata corrige, che superano le precedenti adottate con Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. Whistleblower)” (e i relativi allegati), i cui effetti si intendono cessati;

DATO ATTO che la presente deliberazione rientra tra le competenze della G.C. ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs.n.267/00;

CONSIDERATO che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto proponente circa la regolarità amministrativa del contenuto della deliberazione nonché la legittimità della stessa;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n.1 del 26/03/2021 con il quale la Rag. Cinzia Oraziotti, Responsabile dell'Area Finanziaria, è stata nominata Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza del Comune di Ussassai, nelle more della nomina del Segretario titolare;

VISTA la proposta inerente la presente deliberazione redatta dal competente Responsabile del Servizio;

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt.49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, parere favorevole di regolarità attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, riportato in calce;

DATO ATTO che il parere di regolarità contabile non viene espresso, non derivando dal presente atto alcun onere finanziario;

Con voti unanimi espressi in forma palese, per appello nominale

D E L I B E R A

DI APPROVARE, per le motivazioni riportate in premessa, che, quivi richiamate, formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, l'atto organizzativo che disciplina le modalità operative con cui il Comune di Ussassai deve applicare l'istituto del Whistleblowing per la tutela dei dipendenti che segnalano comportamenti illeciti, a norma dell'art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001, inserito dall'art. 1, comma 51, L. 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. "legge anticorruzione"), modificato dall'art. 31, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 e, successivamente, sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 30 novembre 2017, n. 179, denominato "Disciplinare per il corretto utilizzo dell'istituto delle segnalazioni di atti illeciti o di "malagestione" (WHISTLEBLOWING)", composto da n. 12 articoli, l'Allegato 2 denominato "Responsabile esterno del trattamento dei dati personali" e il Dettaglio misure di sicurezza, allegati alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che il suddetto ATTO ORGANIZZATIVO sostituisce la "Procedura per la segnalazione di condotte illecite" (cd. whistleblowing) approvata con la deliberazione di Giunta Comunale n. n. 4 del 15.01.2018;

DI DARE ATTO, altresì, che il sopracitato disciplinare sarà pubblicato sulla home page del sito web istituzionale del Comune e nella sezione "Amministrazione Trasparente" dello stesso sito, sottosezione ALTRI CONTENUTI – Prevenzione della corruzione;

DI DICHIARARE, con votazione separata e unanime, espressa in forma palese, per appello nominale, la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL emanato con D.Lgs.18.8.2000, n.267.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Sindaco Usai Francesco	Segretario Comunale Dott.ssa Maria Teresa Vella
----------------------------------	---

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

Ussassai, 08/11/2021

Il Responsabile del Servizio
ORAZIETTI CINZIA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione diventa esecutiva in data **08/11/2021** perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

Ussassai, 15/11/2021

Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Teresa Vella

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire dal **15/11/2021** (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)

Ussassai, 15/11/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
MURA LISA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Ussassai, 15/11/2021

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Teresa Vella